



REGOLAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE (SISSA)

INDICE

TITOLO I – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – ELEZIONI DEL DIRETTORE

TITOLO III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO I – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni degli organi di governo, di controllo e consultivi previsti dallo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, di seguito denominata SISSA, nonché le elezioni dei Coordinatori delle aree scientifiche e per i consigli di area.

Art. 2

1. Il presente regolamento disciplina inoltre le procedure di individuazione dei 7 componenti il Consiglio di Amministrazione previsti dal comma 4.c) dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 3

1. Il presente regolamento fissa inoltre le modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi collegiali della SISSA.

TITOLO II – ELEZIONI DEL DIRETTORE

Art. 4 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in una data compresa tra il 30 novembre e il 30 luglio antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica.

2. Il Decano dei professori ordinari della SISSA indice le elezioni del Direttore almeno 45 giorni prima del loro svolgimento, stabilendo anche la data per l'eventuale ballottaggio.

3. In caso di assenza e/o impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.



4. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dalla carica, compresa la cessazione per voto di sfiducia, il Decano indice le elezioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data con cui è stato dichiarato cessato il Direttore in carica. In questo caso le funzioni vengono svolte dal Vice Direttore ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Decano.

5. Dell'indizione delle elezioni viene data immediata comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto mediante modalità telematica sul sito della SISSA; la comunicazione è resa pubblica anche presso le altre università italiane e presso la comunità scientifica.

Art. 5 – Elettorado attivo e passivo

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 7 dello Statuto, l'elettorado attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel consiglio della scuola e nel consiglio di amministrazione, al rappresentante del personale di ricerca nel senato accademico e ai rappresentanti degli allievi nel consiglio della scuola.

2. Ai sensi della L. 240/2010 e dell'art. 4, c. 6 dello Statuto, l'elettorado passivo spetta a professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso università o istituti di ricerca di alto prestigio scientifico e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, che abbiano presentato la propria candidatura come disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.

3. Ai fini del possesso dei requisiti per l'elettorado passivo, per "figure professionali equiparate" di cui al comma precedente si intendono:

- a. Equiparati ai sensi DM 236/2011 e s.m.i. e del DM 276/2011 e sm.i.;
- b. Studiosi operanti presso istituti di ricerca, il cui curriculum vitae sia compatibile con la chiamata diretta o per chiara fama nei ruoli di ordinario ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/05

che abbiano, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, già ottenuto il parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e il nulla osta ministeriale secondo quanto previsto all'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i., a seguito di proposta di chiamata da parte della SISSA.

4. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo italiano, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico.

5. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo italiano, previo accordo tra l'ateneo di provenienza, la SISSA e l'eletto, il trasferimento può essere temporaneo e solo per la durata del mandato; in tal caso non si darà luogo al contestuale spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza dello stesso ed il costo rimarrà in carico alla SISSA. L'eletto sarà collocato in aspettativa senza assegni presso l'Ateneo di provenienza e, al termine del mandato, rientrerà in servizio presso lo stesso.

6. Le condizioni per l'elettorado attivo e passivo devono essere possedute alla data delle elezioni.



Art. 6 – Commissione e seggio elettorale

1. Con provvedimento del Direttore viene costituita la commissione elettorale, così composta:
 - a) un docente scelto tra quelli che non si sono candidati alla carica di Direttore, con funzioni di Presidente
 - b) un appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario
 - c) un appartenente al personale di ricerca
 - d) un allievo dei corsi di PhD.

Il decreto prevede anche l'individuazione dei componenti supplenti.

2. Alla commissione elettorale, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, è affidato il compito di decidere, senza dilazioni, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali dagli elettori o dai componenti il seggio elettorale.

3. Con provvedimento del Direttore viene costituito il seggio elettorale, così composto:
 - a) un docente scelto tra quelli che non si sono candidati alla carica di Direttore, con funzioni di Presidente
 - b) un appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario
 - c) un appartenente al personale di ricerca
 - d) un allievo dei corsi di PhD.

Il decreto prevede anche l'individuazione dei componenti supplenti.

Art. 7 – Candidature

1. Le candidature, corredate da *curriculum vitae*, devono pervenire –dopo l'indizione delle elezioni– tramite formale istanza scritta indirizzata al Decano, (domiciliato per tali funzioni presso l'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale) entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la prima votazione.

2. L'amministrazione provvederà, previo accertamento dei requisiti del candidato, ad assicurare la prevista pubblicità.

3. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.

Art. 8 – Elenchi elettorato attivo e passivo

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo vengono pubblicati all'albo della SISSA e nel sito web contestualmente al decreto di indizione delle elezioni.

2. Gli elenchi dell'elettorato passivo vengono pubblicati all'albo della SISSA e nel sito web entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la prima votazione.

3. Eventuali reclami contro la composizione degli elenchi possono essere presentati alla commissione elettorale.



Art. 9 – votazioni

1. Il Decano, nel decreto di indizione, fissa la data delle votazioni, incluso l'eventuale ballottaggio.
2. Il provvedimento fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale che deve garantire almeno 6 ore di apertura tra mattino e pomeriggio.
3. Per la validità delle elezioni, in prima, seconda e terza votazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
4. Il Direttore, nella prima, seconda e terza votazione, è eletto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
5. In caso di mancata elezione, dopo la terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Al ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procederà per successive votazioni.
6. Dopo la seconda votazione senza nessun candidato eletto, saranno riaperti i termini per nuove candidature, fatte salve quelle già presentate.
7. La procedura di candidatura tra la seconda e la terza votazione rimarrà aperta per 15 giorni.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto devono garantire la segretezza e l'unicità dell'espressione di voto.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) la consegna, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento a uno dei componenti del seggio elettorale ai fini dell'accertamento della sua identità personale o mediante conoscenza personale per attestazione da parte di uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti da parte di un componente del seggio elettorale;
 - c) la consegna all'elettore da parte di un componente del seggio elettorale della scheda predisposta;
 - d) l'indicazione del voto nella scheda da parte dell'elettore;
 - e) la successiva chiusura della scheda e la riconsegna della medesima a un componente del seggio elettorale, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione della avvenuta votazione con la firma dell'elettore sulle apposite colonne della lista dei votanti.
3. Ogni avente diritto esprime un solo voto di preferenza.
4. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altra persona liberamente scelta.



Art. 11 - Espressione del voto

1. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione del voto di preferenza nello spazio apposito, utilizzando il materiale ricevuto dal componente del seggio elettorale.
2. La funzione di espressione del voto è personale e non delegabile.
3. I voti di preferenza sono espressi indicando, nell'apposito spazio della scheda, il cognome del candidato insieme al nome in caso di omonimia. Qualora nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo compaiano due candidati con lo stesso nome e cognome, dovrà essere indicata anche la data di nascita.

Art. 12 - Schede nulle

1. Sono nulle le schede che:
 - a) non siano quelle consegnate da un componente del seggio e non risultino timbrate e firmate da un componente del seggio elettorale;
 - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) contengano voti espressi in modo equivoco.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del seggio elettorale, hanno inizio subito dopo la chiusura del seggio.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne decide provvisoriamente l'attribuzione. Il membro opponente formula il suo rilievo sull'apposito registro verbale. La commissione elettorale, di cui al precedente art. 6, decide in merito.

Art. 14 - Controllo di regolarità e proclamazione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati provvisori e trasmette i verbali delle elezioni alla commissione elettorale, di cui al precedente art. 6, che li esamina e li trasmette al Decano, dopo averne controllato la regolarità e la validità, unitamente alle proprie decisioni circa le eventuali contestazioni di cui al precedente art. 13, comma 3.
2. Il Decano proclama l'esito delle elezioni con decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità.



Art. 15 - Ricorsi

1. Contro i risultati proclamati in base all'art. 14 può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di proclamazione, alla commissione elettorale di cui al precedente art. 6, che decide entro i successivi cinque giorni.

Art. 16 - Decorrenza del mandato

1. Il Direttore entra in carica l'1 novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Direttore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina e terminerà il 31 ottobre del quinto anno accademico successivo a quello dell'elezione.

Art. 17 – Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

Art. 18 – Indizione delle votazioni

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, il Decano indice le votazioni.

Art. 19 – Svolgimento delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono con le modalità previste dagli articoli precedenti (da art. 4 ad art. 15).

TITOLO III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 20 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni, ad esclusione di quelle del Direttore disciplinate dagli art. da 4 a 15, sono indette con decreto del Direttore. Il decreto stabilisce: la data (o le date) e il luogo (o i luoghi) delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale; il termine per la presentazione delle candidature.

2. All'atto di indizione è assicurata la pubblicità anche con pubblicazione all'albo della SISSA, sulla pagina web dedicata e con comunicazione a tutti gli interessati per posta elettronica.



Art. 21– Elettorado attivo e passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per l'elettorado attivo e passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni. In caso di elezioni su più giornate, si considera come data delle elezioni la prima giornata.
2. Sono esclusi dall'elettorado attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi per i medesimi motivi.
3. Sono altresì esclusi dall'elettorado passivo coloro che si trovino in posizione di comando o distacco, o altri istituti assimilabili, presso altra amministrazione, in aspettativa obbligatoria per incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica.
4. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino nelle situazioni di cui sopra, a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto a rientrare in servizio attivo a tempo pieno, se eletti.
5. Ulteriori eventuali esclusioni possono essere previste dal codice di comportamento e dal codice etico di ateneo.

Art. 22 – Elezioni per il Senato Accademico

1. L'elettorado attivo per i rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche nel Senato Accademico spetta ai docenti (nell'accezione definita dallo Statuto art. 2 c. 11: professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) della SISSA. L'elettorado passivo spetta ai docenti della SISSA a tempo indeterminato in regime di tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorado attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Senato Accademico spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.
3. L'elettorado attivo e passivo per il rappresentante nel Senato Accademico del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11 dello Statuto, spetta al suddetto personale di ricerca. Ai fini della costituzione dell'elettorado passivo, lo stesso spetta al personale di ricerca che alla data delle elezioni garantisce una durata residua del contratto di almeno 1 anno.

Art. 23 - Elezioni per il Consiglio di Amministrazione

1. L'elettorado attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Consiglio di Amministrazione spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.
2. Sono inoltre riportate le procedure di individuazione dei 7 componenti il Consiglio di Amministrazione previsti dal comma 4.c dell'art. 6 dello Statuto:



Procedura per i membri di cui al comma 4.c1

I due membri esterni di cui al comma 4.c1 sono individuati come segue:

- per il membro esterno proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il Direttore della SISSA avanza richiesta formale al Presidente della Regione di provvedere con procedura selettiva autonoma ad individuare un componente con adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche, entro 45 gg dal ricevimento della richiesta di cui sopra;
- per l'altro membro esterno il Direttore indice una procedura selettiva pubblicata sull'albo ufficiale e sul sito web della SISSA assicurando ampia pubblicità; il bando specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche; le candidature formulate tramite domanda e curriculum allegato vengono valutate da una Commissione - composta da un delegato del Direttore, un componente designato dal Senato e un componente designato dal Consiglio di Amministrazione - la quale presenta al Direttore della SISSA una *short list* di max 5 candidati; il Direttore effettua la designazione tra i candidati segnalati dalla Commissione.

Per entrambi i membri si applicano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6.5 dello Statuto ("i membri esterni non possono aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre anni precedenti alla designazione e non possono farne parte per tutta la durata dell'incarico").

Procedura per i membri di cui al comma 4.c2

I quattro membri docenti universitari di cui al comma 4.c2 sono individuati come segue:

- il Direttore indice una procedura selettiva, pubblicata sul sito della SISSA, attraverso presentazione di domanda e curriculum; il bando specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche.
- il Senato Accademico esamina le domande sulla cui base propone una rosa di max 10 componenti, di cui max 2 possono essere esterni alla Scuola, che sottopone al Direttore per la scelta.

Procedura per i membri di cui al comma 4.c3

1. Il membro di cui al comma 4.c3 è individuato come segue: il Direttore indice una selezione interna tra il personale tecnico amministrativo della Scuola con candidature tramite presentazione di domanda e curriculum. Il bando di selezione specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o tecnico/scientifiche. Il Direttore designa tra le candidature presentate.

Art. 24 – Elezioni per il Nucleo di valutazione

1.L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Nucleo di valutazione spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.

Art. 25 - Elezioni per il Consiglio della Scuola

1.L'elettorato attivo per i due rappresentanti degli allievi di Ph.D. per ciascuna area nel Consiglio della Scuola spetta ai rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo Consiglio di Area.

2.L'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di Ph.D. dell'area. Il rappresentante che ottiene il maggior numero di voti è membro della Commissione Paritetica Allievi-Docenti.



3.L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato dipendente della SISSA in servizio attivo presso la SISSA stessa. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dipendente della SISSA in servizio attivo presso la SISSA. Il personale comandato o in distacco è escluso dall'elettorato passivo.

Art. 26 – Elezioni per la consulta del personale

1.L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso la Scuola. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la SISSA.

Art. 27 - Elezioni per i coordinatori delle aree scientifiche

1.L'elettorato attivo per i Coordinatori delle aree scientifiche spetta ai membri del rispettivo Consiglio di Area.

2.L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia dell'area in regime di tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo spetta anche ai professori di prima e seconda fascia dell'area in regime di tempo definito che abbiano già presentato richiesta di optare per il regime di tempo pieno precedentemente all'assunzione della carica elettiva.

3.Per ciascun mandato biennale, l'elezione dei Coordinatori delle aree scientifiche precede quella dei rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche nel Senato Accademico.

Art. 28 - Elezioni per i consigli di area

1.L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi di ciascun corso di Ph.D. nei Consigli di Area spetta agli allievi di ciascun corso di Ph.D.

2.L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti supplementari degli allievi di Ph.D. nei Consigli di Area, di cui all'art. 21, comma 6, dello Statuto, spetta al complesso degli allievi di Ph.D. afferenti all'area.

3.L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante nel Consiglio di Area del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto spetta al suddetto personale di ricerca afferente all'area.

4.L'elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Area spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso l'area. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso l'area.



Art. 29 – Principi generali

1. Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto prima della scadenza del relativo organo e non prima di quattro mesi da tale data.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Direttore reso pubblico, anche attraverso il sito web della SISSA, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Questo intervallo di tempo è ridotto a 10 giorni nel caso previsto dall'art. 44.
3. Il decreto direttoriale indica il numero degli eligendi per gli organi da rinnovare, la composizione della commissione elettorale di cui al successivo art. 30, l'ubicazione del seggio elettorale, nonché la composizione dell'elettorato attivo e passivo.
4. Almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Direttore emana un decreto nel quale sono individuati gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Eventuali reclami contro la composizione degli elenchi di cui al comma 3 possono essere presentati alla commissione elettorale dagli aventi diritto entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le elezioni.
6. Elezioni per diversi organi possono aver luogo lo stesso giorno. In tal caso può essere nominata un'unica commissione ed un unico seggio elettorale.
7. Le operazioni di voto per le elezioni dei Coordinatori delle Aree Scientifiche si svolgono in almeno due giorni. Tra il primo e l'ultimo giorno di votazione deve trascorrere almeno una settimana. Gli scrutini si svolgono dopo la conclusione delle operazioni di voto dell'ultimo giorno.
8. Le operazioni di voto per tutte le altre elezioni si svolgono in un unico giorno.
9. Nel corso delle operazioni di voto, oltre ai componenti del Seggio Elettorale, possono accedere ai seggi solo gli aventi diritto al voto.
10. L'espressione del voto è libera e segreta.
11. Il Presidente del Seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità.
12. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento sulla disciplina delle operazioni di voto si fa riferimento alla normativa valida per le elezioni amministrative comunali, laddove compatibile.

Art. 30 - Commissione Elettorale

1. La commissione elettorale, nominata dal Direttore, è composta da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.



2. A detta commissione, oltre a quanto disposto dall'art. 29, c. 4 e 5 e dai successivi artt. 31, 38, 39, 40 e 42, è affidato il compito di decidere, senza dilazioni, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali dagli elettori o dai componenti il seggio elettorale.

Art. 31 - Propaganda elettorale

1. La Scuola riserva appositi spazi per la propaganda elettorale, sotto la vigilanza della commissione elettorale, nonché locali idonei per eventuali assemblee.

2. Entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le votazioni le persone disponibili a farsi eleggere nei vari organi possono informarne la commissione elettorale, che compilerà elenchi distinti per i vari organi. Nel secondo giorno precedente le elezioni tali elenchi verranno pubblicati a cura della suddetta commissione nell'albo ufficiale e sul sito web della Scuola. Essi saranno anche resi disponibili agli elettori nei locali del seggio elettorale.

Art. 32 - Seggio Elettorale

1. Almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni è costituito, con decreto direttoriale, il seggio elettorale. Nel caso si svolgano più elezioni nello stesso giorno, può essere costituito un unico seggio elettorale. Esso è costituito da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.

Art. 33 - Preparazione delle operazioni di voto

1. Prima di dichiarare aperte le elezioni, i componenti del seggio elettorale verificano la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto. È compito specifico del Presidente controllare l'agibilità del locale dove avvengono le elezioni e la presenza delle attrezzature idonee a garantire la segretezza e la libertà del voto.

2. Le schede da utilizzare nelle votazioni sono timbrate e firmate da un componente del seggio elettorale.

Art. 34 - Orario di apertura e di chiusura dei seggi

1. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi è fissato nel decreto di indizione delle elezioni, garantendo un'apertura minima di 6 ore.

2. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni possono esercitare il loro diritto di voto.



Art. 35 - Svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) la consegna, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento a uno dei componenti del seggio elettorale ai fini dell'accertamento della sua identità personale o mediante conoscenza personale per attestazione da parte di uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti da parte di un componente del seggio elettorale;
 - c) la consegna all'elettore da parte di un componente del seggio elettorale delle schede predisposte, ciascuna di colore diverso per l'elezione delle singole rappresentanze;
 - d) l'indicazione del voto nelle schede da parte dell'elettore;
 - e) la successiva chiusura delle schede e la riconsegna delle medesime a un componente del Seggio elettorale, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione della avvenuta votazione con la firma dell'elettore sulle apposite colonne della lista dei votanti

2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altra persona liberamente scelta.

Art. 36 - Espressione del voto

1. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione del voto di preferenza nello spazio apposito, utilizzando il materiale ricevuto dal componente del Seggio elettorale.

2. La funzione di espressione del voto è personale e non delegabile.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico ogni elettore esprime fino a quattro preferenze in totale, di cui al massimo due per rappresentanti dell'Area di Fisica, al massimo una per un rappresentante dell'Area di Matematica e al massimo una per un rappresentante dell'Area di Neuroscienze. Vengono utilizzate schede distinte per i rappresentanti di ciascuna Area.

4. Per l'elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo ogni elettore esprime al massimo due preferenze.

5. Per tutte le altre elezioni ogni elettore esprime un solo voto di preferenza.

6. I voti di preferenza sono espressi indicando, nell'apposito spazio della scheda, il cognome del candidato insieme al nome in caso di omonimia. Qualora nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo compaiano due candidati con lo stesso nome e cognome, dovrà essere indicata anche la data di nascita.



Art. 37 - Schede nulle

1. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate da un componente del Seggio e non risultino timbrate e firmate da un componente del Seggio elettorale;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco.

Art. 38 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del Seggio elettorale, si svolgono nell'ultimo giorno dedicato alle votazioni e hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide provvisoriamente l'attribuzione. Il membro opponente formula il suo rilievo sull'apposito registro verbale. La Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 30, decide in merito.

Art. 39 - Controllo di regolarità e proclamazione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati provvisori e trasmette i verbali delle elezioni alla Commissione elettorale, di cui al precedente art. 30, che li esamina e li trasmette al Direttore, dopo averne controllato la regolarità e la validità, unitamente alle proprie decisioni circa le eventuali contestazioni di cui al precedente art. 30, comma 2.

2. Il Direttore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità.

Art. 40 - Ricorsi

1. Contro i risultati proclamati in base all'art. 39 può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di proclamazione, alla Commissione elettorale, di cui al precedente art. 30, che decide entro i successivi cinque giorni.

Art. 41 - Candidati eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico risultano eletti i due candidati dell'Area di Fisica che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il candidato dell'Area di Matematica che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato dell'Area di Neuroscienze che ha ottenuto il maggior numero di voti, con l'eccezione descritta nel comma



successivo. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art. 44.

2. Al fine di garantire la presenza nel Senato Accademico di almeno un professore di prima fascia per ciascuna area, qualora il Coordinatore di un'Area non sia professore di prima fascia, risulta comunque eletto il professore di prima fascia dell'area che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun professore di prima fascia ha ottenuto almeno un voto, si applicano le disposizioni del successivo art. 44. Qualora tale area abbia più rappresentanti sulla base dell'allegato A dello Statuto, i posti rimanenti sono attribuiti a quelli, tra gli altri candidati dell'area, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per l'elezione dei Coordinatori di Area risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non risulti eletto un coordinatore dopo tre votazioni, le funzioni di coordinatore sono assunte ad interim dal Direttore o da un suo delegato.

4. Per tutte le altre elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al completamento del numero degli eligendi. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art.44.

5. In aggiunta a quanto disposto dal comma precedente, per l'elezione dei rappresentanti degli allievi risultano eletti soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno il 15% dei voti espressi. L'elezione è valida solo se partecipa alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto.

6. In caso di parità del numero dei voti prevalgono i candidati di sesso femminile; in caso di ulteriore parità prevalgono i più giovani di età.

Art. 42 - Nomina degli eletti, incompatibilità e rinunce

1. Trascorso il termine previsto dall'art. 40 senza che siano stati presentati ricorsi o, in caso contrario, dopo la decisione della commissione elettorale su eventuali ricorsi, il Direttore emana il decreto di nomina che indica la data d'inizio del mandato degli eletti e l'eventuale obbligo per alcuni eletti di esercitare un'opzione, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto.

2. Qualora l'esito delle elezioni porti a casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto, il candidato eletto a più cariche incompatibili esercita l'opzione entro i successivi cinque giorni dal decreto di nomina.

3. Qualora un candidato eletto rinunci al mandato entro i successivi cinque giorni dal decreto di nomina, risulta eletto al suo posto il candidato seguente per numero di voti.



Art. 43 - Sostituzioni nel corso del mandato

1. Qualora un rappresentante elettivo o un Coordinatore di Area venga a cessare per qualsiasi causa dopo che siano trascorsi cinque giorni dal decreto di nomina, il Direttore indice entro tre mesi, con proprio decreto, elezioni suppletive per lo scorcio di mandato.

Art. 44 - Riconvocazione delle elezioni

1. Qualora una votazione non porti alla nomina di tutti gli eletti previsti, il Direttore indice nuove elezioni con decreto reso pubblico almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle operazioni di voto.

Art. 45 - Rappresentanza degli allievi nella commissione paritetica allievi-docenti

1. Per ciascuna area scientifica partecipa alla commissione paritetica allievi-docenti il rappresentante degli allievi di Ph.D. dell'area nel consiglio della scuola che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo consiglio di area. In caso di parità di voti prevale il più giovani di età.

Art. 46 - Voto telematico

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale che ne ha verificato la possibilità tecnica, le operazioni di voto potranno essere attuate mediante strumenti telematici con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 47 - Norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali

1. La durata dei mandati e le relative incompatibilità sono disciplinati dall'art. 18 dello Statuto della SISSA.

2. La mancata designazione o elezione dei componenti di un organo collegiale non impedisce la costituzione dell'organo la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati.

3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, ove non sia completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente



agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di 90 giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono.

4. Le dimissioni di un componente producono immediatamente i loro effetti; da tale data, ai fini della validità delle adunanze, trova applicazione quanto previsto ai commi precedenti.

5. In caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, l'organo è presieduto dal vicepresidente, individuato dallo Statuto e dai regolamenti o nominato dal Presidente stesso; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo, secondo l'ordine prima fascia – seconda fascia.

6. Alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto, nonché il personale di supporto all'organo.

7. Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

9. Per la validità delle sedute dell'organo collegiale, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti. Qualora il numero dei componenti sia dispari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con arrotondamento alla metà superiore.

10. I componenti debbono dare tempestiva comunicazione dei motivi dell'assenza o dell'impedimento. Nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata, ai fini della validità della seduta, non sono dedotti gli assenti giustificati.

11. I componenti degli organi si attengono a quanto previsto dal codice di comportamento e dal codice etico.

Art. 48 - Riunioni in video conferenza, tele conferenza

1. Il Presidente dell'organo può consentire la partecipazione alle sedute in video conferenza o teleconferenza.

2. L'identità dei componenti che partecipano con tale modalità è attestata mediante il riconoscimento da parte del Presidente e del Segretario dell'organo.

3. Quando è ammessa la partecipazione in video conferenza o teleconferenza non può essere richiesto il voto segreto.

4. La partecipazione in video conferenza o teleconferenza non è consentita per le sedute di Senato Accademico in cui viene discussa la mozione di sfiducia del Direttore e quando siano in discussione all'ordine del giorno materie le cui decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto.



5. La partecipazione in video conferenza o teleconferenza non è consentita per le riunioni del Consiglio della Scuola.

Art. 49 – Delibera in forma telematica

1. A discrezione del Presidente e per particolari circostanze, la proposta di delibera e l'espressione di voto possono avvenire attraverso l'utilizzo della posta elettronica con indirizzo istituzionale (@sissa.it) attraverso la funzione "Rispondi al mittente e a tutti i destinatari" o "Reply All".

2. Per la validità della riunione e per l'assunzione della relativa delibera, gli aventi diritto dovranno esprimersi telematicamente entro la data e l'ora indicati.

3. Sarà considerato "presente" chi esprime telematicamente, secondo le modalità di cui sopra, il proprio voto (favorevole o contrario) o la propria astensione.

4. Sarà considerato "assente" chi non esprimerà telematicamente il proprio voto secondo le modalità di cui sopra.

5. Successivamente il Presidente chiederà ai componenti l'organo di esprimere il proprio voto in relazione alla proposta di delibera, corredata di eventuali allegati esplicativi, che va allegata al messaggio, attraverso le seguenti formulazioni: favorevole, contrario, astenuto.

6. Della riunione e dell'assunzione della relativa delibera viene redatto apposito verbale.

Art. 50 - Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione si riuniscono, in seduta ordinaria, su convocazione del Direttore ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono convocati almeno una volta ogni tre mesi.

3. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

4. Dell'ordine del giorno viene data idonea pubblicità alla comunità universitaria tramite la rete informatica della SISSA e con affissione all'albo ufficiale.

5. Le sedute straordinarie vengono convocate con le stesse modalità di cui sopra, fatto salvo il termine ridotto a tre giorni precedenti la data fissata per la seduta. In caso di eccezionali motivi il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocati entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta anche telefonicamente o per via telematica.



6. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta arrotondata per eccesso all'unità superiore (quorum strutturale), comprensive del Direttore. Il Segretario Generale o suo delegato assume le funzioni di segretario verbalizzante.

7. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Art. 51 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore, assistito dal Segretario Generale e dal competente ufficio, anche su indicazione delle strutture proponenti. L'indicazione degli argomenti da parte delle strutture va fatta pervenire alla segreteria almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta.

2. È facoltà del Presidente chiedere all'inizio delle sedute l'autorizzazione ad integrare e modificare l'ordine del giorno inviato con la convocazione.

Art. 52 - Istruttoria

1. Almeno un giorno prima della data della seduta, le bozze di delibera sono inviate ai componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione mediante modalità telematica.

2. Il materiale preparatorio/istruttorio è reso disponibile anche attraverso un sistema di gestione documentale con accesso intranet.

3. Dallo stesso termine è possibile prendere visione, presso l'ufficio preposto, della documentazione cartacea allegata agli atti.

4. Le bozze di deliberazione, formulate anche secondo lo schema fornito dall'ufficio di supporto competente, devono essere viste dal responsabile della struttura e fatte pervenire al predetto ufficio nei termini fissati.

Art. 53 – Modalità di svolgimento della riunione

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Direttore o dal vice direttore in qualità di Presidente. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, ne dirige e coordina i lavori fino alla conclusione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di aggiornamento dei lavori entro i 2 giorni lavorativi seguenti, la convocazione è verbale.

2. Per la trattazione di specifici argomenti il Presidente può invitare persone estranee al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che non devono partecipare alle operazioni di voto. Di ciò viene fatto menzione sul verbale della seduta.

3. Il Presidente può, in apertura di seduta, chiedere la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Può inoltre chiedere la variazione / integrazione dell'ordine del giorno nei casi in cui tra la convocazione e la riunione dell'organo siano intervenuti nuovi fatti urgenti. Sono fatte salve le variazioni tecniche, che vengono in ogni caso comunicate in sede di apertura della seduta.



4. Il Presidente illustra al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione i singoli punti all'ordine del giorno. Apre quindi il dibattito concedendo la parola a turno. Al termine dei vari interventi formula la proposta di deliberazione definitiva che può anche essere difforme dalla proposta di delibera inizialmente presentata.

5. Il Senato Accademico si riunisce nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della SISSA.

Art. 54 – votazione e deliberazioni

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.

2. La deliberazione è approvata se ha ottenuto la maggioranza dei presenti, salvo la richiesta di maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Ogni componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione può rilasciare la propria dichiarazione di voto favorevole, contraria o di astensione e chiedere la sua messa a verbale. In tal caso è tenuto a fornirla entro la fine della seduta per iscritto all'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale. Nella deliberazione definitiva vengono indicati i nominativi degli astenuti e contrari.

4. Tutte le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva, salvo che non venga effettuato seduta stante.

5. Ogni componente e comunque ogni partecipante alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nell'ambito delle sedute stesse; ai componenti degli organi è consentita la comunicazione delle delibere immediatamente esecutive, mentre rimane fermo il vincolo di riservatezza sulla discussione fino all'approvazione del verbale.

6. Lo svolgimento dei lavori può essere registrato, previa informazione ai componenti dell'organo, per una più corretta verbalizzazione. La registrazione rimane nella disponibilità del segretario verbalizzante e viene immediatamente cancellata una volta approvato il verbale oggetto della registrazione.

Art. 55 - Verbalizzazione

1. Il verbale, dopo la premessa predisposta dagli uffici con gli eventuali allegati, riporta il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione; sono altresì riportate le eventuali affermazioni e le dichiarazioni di voto di cui si richieda in aula la verbalizzazione e si consegna il testo entro il termine della seduta, con lettura durante la seduta stessa. Le delibere, immediatamente esecutive, devono essere definite seduta stante dando lettura del testo approvato.

2. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione.



3. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale. Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione. Il verbale ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Art. 56 - Pubblicità degli atti

1. I verbali delle sedute sono pubblici e possono essere consultati, secondo la vigente normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, dagli aventi diritto nel luogo dove sono custoditi. Verranno altresì messi a disposizione anche con modalità telematiche.

2. Delle deliberazioni è data informazione, per quanto di competenza, agli uffici amministrativi anche con modalità telematiche.

Art. 57 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

3. Dell'ordine del giorno viene data idonea pubblicità alla comunità universitaria tramite la rete informatica della SISSA e con affissione all'albo ufficiale.

4. Il Consiglio della Scuola si riunisce nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della SISSA che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori e delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, quando viene trattata una qualsiasi fase che riguardi la copertura dei posti, come segue:

- a) esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso su motivata proposta del Senato Accademico
- b) delibera sulla chiamata dei docenti.

5. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta arrotondata per eccesso all'unità superiore (quorum strutturale), comprensive del Direttore. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte secondo criterio di rotazione da chi presiede la seduta.

Art. 58 - Il consiglio di area

1. Il consiglio di area si riunisce su convocazione del coordinatore di area ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.



2. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

3. Il Consiglio di area discute i punti all'ordine del giorno alla presenza di tutti gli aventi diritto a norma dell'art. 21 dello Statuto.

4. Le sedute del Consiglio di area sono presiedute dal Coordinatore di area; in caso di assenza o impedimento il coordinatore di area è sostituito dal vice coordinatore di area.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 c. 3 dello statuto e da specifiche norme di legge, il Consiglio di area si riunisce in composizione ristretta e delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, quando viene trattata una qualsiasi fase che riguardi la copertura dei posti di personale docente, come segue:

- a) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
- b) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
- c) proposta di attivazione delle procedure volte alla chiamata dei docenti
- d) individuare i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle procedure concorsuali
- e) ove richiesto, può formulare parere sulla chiamata dei docenti

6. La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla competente segreteria di area, che provvede a trasmettere copia al Direttore, al Segretario Generale e all'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale.

Art. 59 – Il consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche

1. Al consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche si applicano i principi di funzionamento del consiglio di area, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste" di cui al DM 7 luglio 1989 n.405.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Termini e scadenze

1. Nel computo dei termini previsti nel presente Regolamento si conteggiano i giorni naturali e consecutivi del calendario civile.

2. Nel caso in cui un termine previsto dal presente Regolamento scada nei giorni di sabato o domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



Art. 61 - Modifiche

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 62 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il "Regolamento per le elezioni del direttore della SISSA" emanato con D.D. 19/AG dd.28.03.2001; il "Regolamento per l'elezione dei coordinatori delle aree scientifiche e dei rappresentanti negli organi collegiali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati" emanato con D.D. n. 94 dd. 24.02. 2012; il "Regolamento per la definizione delle procedure di individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione" emanato con D.D. n. 145 dd. 14.03.2012 nonché ogni altra normativa della SISSA in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 63 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo della SISSA.